

BGE 87 III 41

Bundesgericht (BGE), 1961-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_87_III_41

FR: ATF 87 III 41

IT: DTF 87 III 41

Regeste

Regeste Luftfahrzeuge als Gegenstand der Zwangsvollstreckung.

Regeste L'exécution forcée portant sur des aéronefs.

Regesto Esecuzione forzata su aeromobili.

Erwägungen

E. 1

das Genfer Abkommen vom 19. Juni 1948 über die internationale Anerkennung von Rechten an Luftfahrzeugen;

E. 2

la legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico (qui appresso: la legge) e la relativa ordinanza d'esecuzione del 2 settembre 1960 (qui appresso: ordinanza). Tutte queste norme sono state contemporaneamente pubblicate nella Raccolta delle leggi federali 1960, pag. 1297 e 1330. I. L'Ufficio aeronautico federale tiene, oltre al registro degli aeromobili (previsto all'art. 52 della legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948, RULF 1950 I 479), un registro aeronautico conformemente alla citata legge del 7 ottobre 1959. Questo registro permette la costituzione di pegni sugli aeromobili senza trasferimento del possesso, secondo regole analoghe a quelle emanate BGE 87 III 41 S. 48 in materia di registro fondiario e di registro del naviglio. Va rilevato che gli aeromobili ammessi alla circolazione sono iscritti nel registro aeronautico non d'ufficio, ma soltanto a domanda del proprietario. Un aeromobile non iscritto in questo registro pubblico o successivamente radiato, è sottoposto alle disposizioni del Codice civile sulle cose mobili (art. 1 e 12 della legge). In tal caso, esso deve pure essere considerato come cosa mobile nell'esecuzione forzata; altrimenti, si applicano le speciali disposizioni della legge e dell'ordinanza (rispettivamente, art. 52 a 60 , 39 a 44). Queste rinviano alle norme della legge sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) riferentisi alla realizzazione forzata degli immobili, ma talvolta se ne scostano, in particolare per il foro, i termini assegnati al creditore e all'ufficio esecuzioni, e per l'amministrazione d'ufficio. Questa è prevista all'atto del promovimento di un'esecuzione per la realizzazione del pegno, a meno che il creditore vi rinunci. Essa non trae tuttavia seco un blocco dei fitti. Peraltro, l'Ufficio può incaricarsi lui medesimo di detta amministrazione o affidarla a un terzo (art. 56 della legge; Messaggio del Consiglio federale, FF 1959 Ed. francese I p. 471 ad art. 56 del progetto; art. 41 dell'ordinanza). Per la realizzazione sono applicabili i disposti degli art. 57 a 60 della legge e 42 a 44 della ordinanza. Per quanto concerne gli aeromobili stranieri, la convenzione di Ginevra impone pure di tener conto delle iscrizioni effettuate nel registro pubblico di un altro Stato contraente, e la legge svizzera si applica per analogia agli aeromobili intavolati in un siffatto registro (art. I della Convenzione, art. 2 della legge). Occorre rilevare che

l'acquisto della proprietà da parte dell'aggiudicatario può essere impugnato soltanto mediante ricorso, per il quale, in deroga all'art. 136 bis LEF (art. 60 della legge), è previsto un termine di trenta giorni. Per gli aeromobili stranieri e nel campo d'applicazione della convenzione, il termine è di sei mesi a contare dalla vendita (art. VII cpv. 3 della Convenzione). BGE 87 III 41 S. 49 II. Si deve stabilire ogni volta, con chiarezza e sin dal principio, se l'esecuzione forzata debba essere eseguita secondo le disposizioni speciali dei testi citati all'inizio della presente circolare oppure se essa concerne una cosa mobile ordinaria. Se si tratta di un aeromobile svizzero (o di un oggetto che vi si riferisce e del genere di cui all'art. 40 cp. 1 e 2 dell'ordinanza), il creditore deve allegare alla domanda d'esecuzione per la realizzazione del pegno o un estratto del registro aeronautico o un attestato dell'Ufficio aeronautico federale provante che non esiste nessuna iscrizione. In caso di pignoramento o di fallimento, incombe all'ufficio esecuzione, rispettivamente all'amministrazione del fallimento, di esigere la produzione dell'uno o dell'altro documento. Se si tratta della realizzazione di un aeromobile straniero sottoposto alle regole della convenzione di Ginevra (cfr. la precisa definizione dell'art. XVI di detta convenzione), si deve esigere un attestato, certificato conforme, rilasciato dall'autorità straniera competente. L'Ufficio aeronautico federale dà informazioni sulla questione a sapere se ci si trovi in presenza di uno Stato che ha aderito alla convenzione e comunica inoltre l'indirizzo dell'autorità straniera competente per il territorio interessato. Secondo l'art. XIV della convenzione, le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati contraenti possono corrispondere direttamente tra loro. Tra queste autorità vanno annoverati anche uffici svizzeri d'esecuzione e fallimenti. Nei suoi rapporti con l'estero, l'amministrazione speciale del fallimento fa capo ai servizi dell'ufficio dei fallimenti. I liquidatori incaricati della esecuzione di un concordato con abbandono dell'attivo si rivolgono all'autorità del concordato. Le richieste indirizzate a un'autorità straniera devono essere redatte in una delle lingue della convenzione (francese, BGE 87 III 41 S. 50 inglese e spagnolo). A domanda, le rappresentanze diplomatiche e consolari di Svizzera si incaricano di tradurre e di notificare le richieste concernenti il territorio sul quale si esercita la loro giurisdizione. Dato il caso, gli uffici esecuzione e fallimenti devono chiedere la collaborazione di dette rappresentanze, per la pubblicazione al luogo dell'immatricolazione della vendita di un aeromobile straniero e per avvisare gli interessati conformemente agli art. VII cp. 2 lett. b della convenzione di Ginevra e 43 cp. 1 e 2 dell'ordinanza.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.